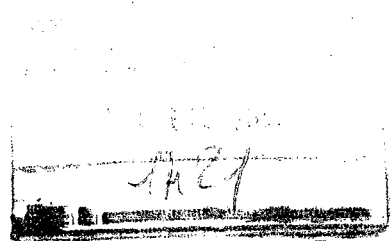


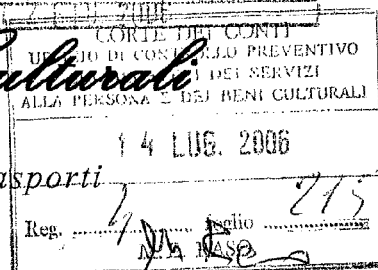
D.L. 30-12-2005 n. 273	
Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.	
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303.	

14. Attività di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: «per l'anno 2005» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2006».



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali
di concerto con
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti



VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, che prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi, che può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, da finanziare con le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo 3, del suddetto decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 128 del 2004, stabilisce che "con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo Arcus S.p.A., ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2" ed individua, pertanto, nella suddetta Società il soggetto incaricato della realizzazione del succitato programma degli interventi;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede che per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo- Arcus S.p.A. ai sensi del comma 4 dell'art. 60 della citata legge n. 289 del 2002, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 del citato decreto-legge n. 72 del 2004;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 che estende il disposto di cui al

citato art. 3 comma 1 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche all'anno 2006;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005, con il quale, ai sensi del sopra citato articolo 3, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, la quota del tre per cento dei limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2005 e 2006 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 7.176.000,00 euro relativamente a quello decorrente dall'anno 2006;

VISTO il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005, con il quale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del menzionato decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, la ulteriore quota del due per cento dei limiti di impegno di cui al citato art. 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2005 e 2006 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 59.000,00 euro decorrenti dall'anno 2006;

CONSIDERATO, pertanto che il Ministero per i beni e le attività culturali potrà disporre sul proprio stato di previsione della spesa di un limite di impegno di euro 7.235.000,00, a decorrere dall'anno 2006;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) ed in particolare l'art. 1, comma 606, con il quale si dispone che a valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla medesima legge, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 luglio 2005, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, reg. n. 5, foglio n. 70, con il quale è stato approvato il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per gli anni 2005 e 2006, da finanziare con le suddette risorse;

VISTA la convenzione per la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi relativi all'anno 2005 di cui al richiamato decreto interministeriale del 20 luglio 2005, stipulata ai sensi del comma 3 del citato articolo 3, del suddetto decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 128 del 2004, in data 29 settembre 2005, tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus S.p.a. ed approvata con decreto in data 10 ottobre 2005 del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, registrato alla Corte dei Conti il 9 novembre 2005, reg. n. 5 foglio n. 325;

CONSIDERATO che nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, centro di responsabilità n. 2, “Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione” al capitolo 7301 denominato “somme occorrenti per la realizzazione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi con apposita convenzione con la Società Arcus s.p.a.”, è stato iscritto lo stanziamento relativo all'annualità 2006 per un importo pari a 7.235.000,00 relativo ai limiti di impegno di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 16 maggio 2006, ai sensi della precitata normativa tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a., ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione

degli interventi indicati nel programma approvato con il decreto interministeriale del 20 luglio 2005, relativamente all'anno 2006;

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di procedere all'approvazione della predetta convenzione;

DECRETA

Art. 1

1. È approvata la convenzione stipulata in data 16 maggio 2006, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo Arcus S.p.A. , ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale sono stati disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi indicati nel programma approvato con il decreto interministeriale 20 luglio 2005 citato in premessa, relativamente all'anno 2006.

Art. 2

1. La convenzione di cui all'art. 1, che decorre dalla data di approvazione, ha la durata di 36 mesi e potrà essere aggiornata a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Roma,

16 MAG. 2006

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Per il

MINISTRO
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

CONVENZIONE

PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ANNO 2006 DI CUI AL PROGRAMMA APPROVATO CON DECRETO IN DATA 20 LUGLIO 2005 DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

TRA

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato dal Capo del dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, Prof. GIUSEPPE PROIETTI, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato dal Capo del dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali Arch. GAETANO FONTANA, e la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A. (partita IVA 07894071005), rappresentata dall' Ing. Giorgio BASAGLIA, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Via del Collegio Romano 27 – 00186 Roma;

VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

VISTO l'articolo. 3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, che prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi, che può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, da finanziare con le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo 3, del suddetto decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 128 del 2004, stabilisce che “con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo Arcus S.p.A. , ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2” ed individua, pertanto, nella suddetta Società il soggetto incaricato della realizzazione del succitato programma degli interventi;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede che per l’utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo- Arcus S.p.A., ai sensi del comma 4 dell’articolo 60 della citata legge n. 289 del 2002, per l’anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all’art. 3 del citato decreto-legge n. 72 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 128 del 2004;

VISTO l’articolo 3, comma 2, del menzionato decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale prevede che, fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 3, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo;

VISTO l’articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 che estende il disposto di cui al citato art. 3 comma 1 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche all’anno 2006;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) ed in particolare l’art. 1, comma 606, con il quale si dispone che a valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla

medesima legge, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime;

CONSIDERATO che in virtù della suddetta legge n. 266 del 2005, gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle opere strategiche di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008 sono stati quantificati in 239.215.000 euro;

VISTI decreti del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 luglio 2004, registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 2004, reg. n. 5, foglio n. 119, e in data 11 febbraio 2005, registrato dal medesimo organo di controllo il 23 marzo 2005, reg. 1, foglio n. 250, con i quali, ai sensi del menzionato art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 72 del 2004, convertito con modificazioni della citata legge n. 128 del 2004, sono stati approvati, rispettivamente il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per l'anno 2004 e le relative modifiche;

VISTE le Convenzioni per la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai programmi approvati con i richiamati decreti interministeriali del 7 luglio 2004, dell'11 febbraio 2005, stipulate, ai sensi del comma 3 del citato articolo 3, del suddetto decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 128 del 2004, il 9 luglio 2004 e il 25 febbraio 2005, tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo- Arcus S.p.A. ed approvate con i decreti in data 30 luglio 2004 e 25 febbraio 2005 del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, registrati alla Corte dei Conti rispettivamente il 15 settembre 2004, reg. n. 5 foglio n. 269 e il 23 marzo 2005, reg. n. 1, foglio n. 251;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005, con il quale, ai sensi del sopracitato articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,

convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 128 del 2004, la quota del tre per cento dei limiti di impegno di cui al citato art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2005 e 2006 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 5.444.000 euro relativamente all'impegno decorrente dall'anno 2005 e in 7.176.000 euro relativamente a quello decorrente dall'anno 2006;

VISTO il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005, con il quale, ai sensi del sopracitato articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge n. 7 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, la ulteriore quota del due per cento dei limiti di impegno di cui al citato art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2005 e 2006 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 59.000 euro decorrenti dall'anno 2006;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 luglio 2005, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, reg. n. 5, foglio n. 70, con il quale è stato approvato il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per gli anni 2005 e 2006, da finanziare con le suddette risorse;

VISTA la convenzione per la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi relativi all'anno 2005 di cui al richiamato decreto interministeriale del 20 luglio 2005, stipulata, ai sensi del comma 3 del citato articolo 3, del suddetto decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 128 del 2004, in data 29 settembre 2005, tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A. ed approvata con il decreto in data 10 ottobre 2005 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti registrato dalla Corte dei Conti in data 9 novembre 2005, al registro 5, foglio 325;

CONSIDERATO che nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, centro di responsabilità n. 2, "Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e

l'organizzazione" al capitolo 7301 denominato "somme occorrenti per la realizzazione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi con apposita convenzione con la Società Arcus s.p.a.", sono stati iscritti i limiti di impegno per l'anno 2006;

RITENUTO pertanto che, con riferimento al programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per gli anni 2005 e 2006, approvato con il citato decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 luglio 2005, possa procedersi alla stipulazione della predetta convenzione relativamente agli interventi programmati per l'anno 2006;

CONSIDERATO che l'obiettivo unitario del citato programma di interventi, individuato normativamente nella promozione e nel sostegno di progetti ed iniziative nel settore dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo, anche nelle sue interdipendenze con la realizzazione delle infrastrutture del Paese e con il territorio, è articolato in specifiche linee di intervento indicate per aree di competenza e per singoli interventi;

ATTESO che appare opportuno collegare gli obiettivi da conseguire alle risorse concretamente reperibili, secondo la scala di priorità individuata dal precitato programma degli interventi per gli anni 2005 e 2006, facendo salve le ulteriori specifiche indicazioni, ai fini del conseguimento dei migliori risultati, che si renderanno necessarie nel corso di attuazione del programma;

CONSIDERATO che ARCUS dovrà predisporre quale strumento tecnico, anche per sollecitare fonti di risorse sostitutive dell'intervento pubblico, specialmente per le aree del territorio in cui è marginale o inesistente l'apporto delle Fondazioni bancarie;

PRESO ATTO, in via preliminare, che una ricognizione della situazione di settore sotto il profilo normativo ed organizzativo per macro aree di contesto, pone in evidenza i seguenti fattori:

a) fattori positivi:

- concetto di cultura assai più vasto del passato, comprendente non soltanto l'arte e l'umanesimo classico, ma anche una gamma di nuove attività e mezzi, quali, a titolo esemplificativo, l'intreccio tra il cinema ed il settore degli audiovisivi;
- considerazione degli interventi riguardanti i beni culturali come una importante componente del complesso progettuale relativo alle infrastrutture strategiche del Paese (con la legge finanziaria per l'esercizio 2003, per la prima volta, viene infatti esaltata l'interazione con i settori che beneficiano dei finanziamenti assegnati, con un forte potenziamento dei possibili effetti positivi per lo sviluppo economico);
- conseguenziale creazione delle premesse per un ulteriore volano moltiplicatore mirato ad aumentare la rilevanza delle opere e dei connessi prodotti anche su scala internazionale, nonché le ricadute complessive in termini sociali, ambientali, economici ed occupazionali;
- rilevante aumento di interesse verso il settore da parte dei privati;
- enorme patrimonio culturale ancora da utilizzare;
- potenziale di risorse umane da valorizzare attraverso ulteriori specifiche qualificazioni per settori;

b) fattori negativi:

- inadeguatezza dell'intervento pubblico rispetto alla vastità del patrimonio culturale italiano, pur a fronte di una crescita, sia pure non costante, dell'ammontare delle risorse pubbliche destinate al settore;
- insufficiente utilizzazione del patrimonio culturale, destinata ad aumentare, in assenza di interventi correttivi, a causa anche della difficoltà di attivare un'adeguata partecipazione del capitale privato;
- esigenza di più coordinate interrelazioni tra beni culturali, paesaggio ed infrastrutture, al fine di migliorare la tutela e la fruibilità dei beni culturali e potenziare gli effetti positivi delle opere infrastrutturali sul territorio;
- necessità di una forte collaborazione tra Stato ed Autonomie territoriali sulla base della linea di demarcazione delle competenze tra Stato e regioni in materia di beni e attività culturali tracciata dal nuovo Titolo V della Costituzione;
- assenza di un vero mercato dei prodotti di ispirazione culturale di qualità;

- difficoltà ancora persistenti nell'affermarsi di una cultura della misurazione statistica ed economica nel settore in termini di grandezze economiche e di adeguati indicatori, con particolare riguardo alla utilizzazione dei beni ed all'impatto sull'economia nei diversi comparti interessati ed alla esigenza di avviare centri satellitari sul territorio;
- insufficienza del sostegno all'eccellenza artistica, alla creatività ed alla vera innovazione;
- inadeguatezza dei sistemi informatici e telematici;

TUTTO CIÒ PREMESSO convengono quanto segue:

Art. 1
(*Premesse*)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2
(*Oggetto*)

1. La presente convenzione è volta a disciplinare i criteri e le modalità per la realizzazione del programma di interventi previsti per l'anno 2006 approvato con il citato decreto interministeriale 20 luglio 2005 che si intendono qui totalmente richiamati per aree, singoli interventi e risorse per ciascuno indicate. Dette risorse ammontano complessivamente a 80,161 milioni di euro, comprendono 1,50 milioni di euro per le spese strumentali agli investimenti della Società (dei quali sino a 0,5 milioni per le spese di cui all'art. 15, comma 7, dello Statuto) ed una restante somma di circa 0,011 milioni di euro eventualmente per far fronte agli oneri di preammortamento dei mutui stipulati dalla Società.
2. In attuazione degli scopi statutari, nell'ambito della presente convenzione, la Società ARCUS S.p.A. è chiamata a svolgere il sostegno, la promozione nonché

l'assistenza tecnica e finanziaria relativi alle diverse tipologie di progetti e iniziative concernenti il settore dei beni e delle attività culturali, ferme restando le competenze delle Amministrazioni pubbliche in materia di progettazione ed esecuzione di opere, lavori pubblici, manutenzione e restauro di beni culturali.

3. La Società ARCUS S.p.A., in considerazione della ampiezza e della complessità degli interventi individuati nel programma, potrà valutare l'opportunità, anche in base al principio di economicità, di un affidamento all'esterno di parte dei propri compiti strumentali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

4. Per la promozione dell'offerta di prodotti e servizi legati ai beni ed alle attività culturali, la Società ARCUS S.p.A. potrà proseguire l'attività concordata con le convenzioni del 9 luglio 2004, 25 febbraio 2005 e 29 settembre 2005 citate in premessa, promuovendo, sostenendo e partecipando a progetti di merchandising volti anche alla creazione di una rete di distribuzione (ad esempio, utilizzando lo strumento del franchising), al fine di aumentare l'effetto "volano" per l'economia con il minor costo possibile.

Art. 3 (*linee guida*)

1. Le linee guida cui dovrà ispirarsi la realizzazione del programma si incentrano sulla esigenza di una profonda innovazione delle politiche pubbliche e delle strategie di intervento, che sia in grado di:

- accrescere la diffusione del patrimonio culturale nazionale;
- potenziare il valore aggiunto derivante da più stretti legami tra l'industria culturale ed i settori produttivi presenti sul territorio.

2. Nel quadro delle predette linee guida, ove necessario, saranno fornite alla Società dai Ministri competenti, specifiche indicazioni ai fini del conseguimento dei migliori risultati.

3. La Società ARCUS S.p.A. dovrà proseguire nello svolgimento di un ruolo innovativo, associando alle strategie per lo sviluppo della cultura tutte le progettualità necessarie per promuovere, in stretta collaborazione con le autonomie, il progresso economico del territorio e, in coerenza con tali finalità,

opererà quale strumento tecnico agile, snello, flessibile e fortemente specialistico, tale da ottimizzare la tempistica, l'efficienza ed il potenziale innovativo degli interventi applicando le tecniche e gli strumenti della qualità e sollecitando fonti sostitutive dell'intervento pubblico;

4. Al fine di ottenere incrementi economici di produttività, oltre che da minori costi, anche da maggiori ricavi, ARCUS S.p.A dovrà avviare una serie di attività, in conformità agli scopi statutari, attraverso le quali poter generare nel tempo un flusso autonomo di redditività, tale da coprire il più possibile i costi di gestione e consentire tendenzialmente alla Società un'autonomia finanziaria sufficiente per poter destinare agli investimenti istituzionali la totalità delle somme pubbliche affidate in gestione.

5. In particolare, Arcus SpA dovrà proseguire nella realizzazione del progetto di *merchandising* previsto tra le iniziative prioritarie indicate nel programma degli interventi per l'anno 2004, citato in premessa, al fine di attivare un flusso reddituale ragionevolmente costante e crescente nel tempo; inoltre, nell'ambito delle azioni intese all'organizzazione di eventi previste nei predetti programmi degli interventi per l'anno 2004 e per gli anni 2005 e 2006, dovrà valutare l'opportunità di promuovere e sostenere manifestazioni in cui coinvolgere enti (anche privati) che assumano il ruolo di sponsor, generando da tali iniziative un flusso di reddito derivante dall'attività di *advising* (anche comunicazionale), di promozione e di sostegno tecnico-organizzativo; infine, per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo dei progetti, continuerà a prevedere, nell'ambito delle clausole convenzionali che disciplinano gli interventi, un adeguato corrispettivo in misura proporzionale all'importo del finanziamento erogato (*fee* o commissione) a carico dei soggetti che beneficiano degli interventi, quale controprestazione per l'attività professionale di servizio svolta a supporto dei progetti finanziati.

Art. 4

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione, che decorre dalla data di approvazione, ha la durata di 36 mesi.
2. La presente convenzione potrà essere aggiornata a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 5

(Criteri e modalità per la realizzazione degli interventi)

1. I criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi previsti per l'anno 2006 di cui al programma approvato con il decreto interministeriale 20 luglio 2005, sono di seguito indicati in linea generale, per aree di competenza e, nell'ambito di quest'ultime, per alcune peculiari tipologie di progetti.
2. In linea generale, premesso che ARCUS, per la sua stessa natura, è tenuta ad operare nel modo più efficiente ed efficace, assicurando una gestione imprenditoriale condotta secondo criteri di economicità nel rispetto delle scelte operative che ARCUS farà nell'ambito della propria autonomia e responsabilità, vengono concordate le seguenti generali modalità di azione:
 - circa il modo con cui si origina la progettualità, il metodo di valutazione delle proposte di intervento deve comprendere due profili: l'aspetto sostanziale delle proposte, cioè la valutazione del merito dell'iniziativa in termini di importanza, di impatto sul patrimonio nazionale, di logica degli interventi da attuare, di risultato finale atteso, nonché di coerenza con il programma e con la presente convenzione; il lato finanziario delle proposte, cioè la quantificazione dell'impegno economico, la valutazione del rapporto costi/benefici, l'allocazione dell'investimento rispetto al bacino finanziario complessivo disponibile, l'eventuale coinvolgimento di ulteriori co-finanziatori, da reperirsi tra gli stakeholders o anche tra enti privati potenzialmente interessati a sponsorizzazioni;
 - la Società, secondo Statuto, non può procedere alla mera concessione di contributi, ma deve svolgere un'attività propulsiva di promozione e sostegno di progetti e iniziative. La concessione di contributi, se del caso, deve porsi come attività strumentale rispetto alle finalità di fondo;

- ARCUS dovrà valutare il ruolo che nella individuazione delle iniziative da sostenere potrà essere svolto da varie tipologie di stakeholders, quali: le Autonomie, e in particolar modo le Regioni; le Fondazioni di origine bancaria; le Università degli studi; gli enti esponenti della cosiddetta “Società Civile” (Fondazioni, Associazioni e Consorzi operanti nell’ambito dei beni e delle attività culturali) e le Confederazioni; al riguardo, va tenuto presente che le categorie di stakeholders sopra riportate potranno assumere un doppio ruolo nei confronti di ARCUS: da un lato, infatti, si potranno proporre come poli di riferimento per quanto attiene la fase di definizione delle iniziative su cui ARCUS dovrà intervenire; dall’altro lato, è prevedibile un possibile coinvolgimento di tali soggetti all’atto dei finanziamenti, ipotizzando delle forme di *joint venture* negli interventi di sostegno e promozione;

3. I criteri e le modalità per realizzare gli interventi previsti nel programma per l’anno 2006 sono appresso indicati per aree di competenza e, nell’ambito di quest’ultime, per alcune peculiari tipologie di progetti:

1) Area dei beni culturali, del paesaggio e delle infrastrutture (39,40 milioni di euro).

Gli interventi da effettuare in tale area, nel limite di 39,40 milioni di euro, indicati partitamente nel programma, vanno svolti favorendo la massima integrazione tra archeologia, paesaggio e grandi opere e realizzando progetti di intervento culturale che assicurino il rapporto più proficuo con il territorio; gli investimenti progettati in corrispondenza alla realizzazione delle infrastrutture debbono seguire l’indirizzo impartito dai ministeri competenti; gli interventi devono essere finalizzati a migliorare la fruibilità dei beni culturali e paesaggistici che si trovino in relazione con infrastrutture esistenti, evitando la compromissione dei beni stessi; a mitigare l’impatto delle nuove infrastrutture nonché ad eseguire indagini preventive volte ad accertare la presenza di reperti archeologici in sede di realizzazione di opere infrastrutturali.

Una volta decisa la migliore tipologia di intervento ARCUS S.p.a. sosterrà la definizione progettuale dell’iniziativa e concorrerà, nei limiti delle risorse destinabili indicate dal programma. È necessario iniziare attraverso il coinvolgimento dei possibili enti interessati fra i quali hanno un ruolo di rilievo le regioni, gli assessorati locali, le Soprintendenze; le università viciniori, le Fondazioni di origine bancaria presenti sul territorio. La fase iniziale dei progetti sarà dedicata all’individuazione